

ACCORDO AZIENDALE DEL 18 LUGLIO 1947

Prese in esame le richieste avanzate dalle Commissioni Interne degli Stabilimenti del Gruppo FIAT, richieste di cui i successivi punti 1, 2, 3, del presente accordo;

premesse:

- che la Direzione della FIAT fa presente ai rappresentanti dei lavoratori l'attuale gravità della situazione economica produttiva dell'Azienda, e richiede ai lavoratori tutti uno sforzo collettivo, totale generoso, indispensabile per ricondurre l'Azienda su un piano di efficienza tale da consentire di superare le difficoltà del momento, sforzo decisivo per le sorti dell'Azienda stessa;
- che in relazione a ciò è indispensabile consentire alla Direzione Generale dell'Azienda ed al Direttori dei singoli Stabilimenti la possibilità di dedicare tutta la loro opera, colla massima collaborazione delle maestranze, all'andamento tecnico produttivo aziendale, senza continui intralci conseguenti ad esami di particolari situazioni salariali affacciate ora da questo ora da quel gruppo;
- che la FIAT accoglie le richieste avanzate nell'intento di compiere ancora uno sforzo a favore dei dipendenti, anche se oltremodo gravoso, ma fa presente come le concessioni oggi fatte costituiscono il limite cui essa può giungere, e come non possa prendere in considerazione per l'immediato avvenire altre richieste, sia di carattere generale che limitate a singoli Stabilimenti o Gruppi, al di là e al di fuori di quanto è stabilito o verrà stabilito dagli accordi di carattere nazionale.

Ciò premesso:

le Commissioni Interne, in ossequio allo spirito dell'accordo 30 maggio 1947 per il rinnovo della tregua salariale, e rendendosi conto della situazione aziendale e dei motivi sopra esposti;

si impegnano, a nome dei lavoratori, ad effettuare lo sforzo produttivo indispensabile per risollevare le sorti dell'Azienda;

dichiarano di considerare col presente accordo normalizzata la situazione salariale dei lavoratori FIAT.

Si impegnano a far cessare il continuo stillicidio di richieste relative a migliorie economiche o salariali, generalmente ingiustificate agli effetti di particolari condizioni locali, ed avanzate molte volte da elementi non coscienti al solo scopo di ridurre l'attività di lavoro, e si impegnano perciò di rimettersi per quanto riguarda le condizioni salariali agli accordi che in proposito verranno concordati dagli enti rappresentativi sul piano nazionale.

1°) - PREMIO DI PRODUZIONE

a) Poiché i miglioramenti concessi dalla FIAT nei mesi di aprile, maggio e giugno scorso alle misure del premio di produzione sono stati assorbiti dall'accordo interconfederale 30 maggio 1947, ed allo scopo di ripristinare il precedente valore incentivo del premio di produzione, a partire dal 1° luglio 1947, le basi di calcolo del premio di produzione a rendimento 100 vengono così modificate:

Uomini	vecchie basi	nuove basi
	base 13	base 18
	base 14	
	base 15	base 20
	base 16	
	base 17	base 23
	base 18	
Donne e ragazzi	vecchie basi	nuove basi
	base 11	base 15
	base 12	
	base 13	base 17
	base 14	

Le basi 18 per gli uomini e 15 per le donne e i ragazzi restano le uniche basi di incentivo per tutte le lavorazioni ed i montaggi degli Stabilimenti terminali (ad eccezione dei reparti di lavorazione a caldo - fucinatura e fonderia).

Le basi 20 per gli uomini e 17 e i ragazzi saranno applicate - in sostituzione rispettivamente delle basi 15 - 16 e 13 - 14 - esclusivamente per lavori gravosi nei reparti di siderurgia.

Nessun incentivo migliorato - come già in precedenza - viene concesso per rendimenti inferiori a 100.

Gli incrementi per punto restano fissati come segue:

uomini Lire 0,20 sino a rendimento 100 e oltre rendimento 130 (per tutte le basi)

Per i rendimenti fra 100 e 130 gli incrementi saranno i seguenti:

per la base 18 Lire 0,40 per punto

per la base 20 Lire 0,50 per punto

per la base 23 Lire 0,60 per punto

donne e ragazzi

Lire 0,15 fino a rendimento 100 e oltre rendimento 130 (per tutte le basi)

Per i rendimenti fra 100 e 130 gli incrementi saranno i seguenti:

per la base 15 Lire 0,30 per punto

per la base 17 Lire 0,40 per punto

b) Il premio di produzione per gli indiretti non collegati viene trasferito in un fisso orario pari a Lire 17 per gli uomini e a Lire 14 per le donne e ragazzi.

Per gli operai indiretti collegati il premio di produzione verrà corrisposto sulle stesse basi (a rendimento 100) degli operai diretti.

Viene istituito in pari tempo un premio di produzione a base maggiorata per gli operai indiretti collegati addetti a lavori gravosi nei reparti di fucinatura, fonderie e siderurgie, la corresponsione ai singoli di tale premio di produzione a base migliorata verrà fatta dietro proposta degli Stabilimenti interessati, previo parere favorevole del servizio centrale organizzazione Enti Produttivi.

- c) In relazione a ciò si avranno due basi di calcolo del premio di produzione per gli indiretti collegati uomini, a Lire 18 e a Lire 20 ed una base di calcolo per gli indiretti collegati donne e ragazzi a Lire 15.

Gli incrementi del premio di produzione per gli indiretti collegati sono fissati come segue:

uomini

Lire 0,20 per punto fino a rendimento 100
per i rendimenti fra 100 e 130
per la base 18 Lire 0,20 per punto
per la base 20 Lire 0,25 per punto

donne e ragazzi

Lire 0,15 sino a rendimento 130

Il premio di produzione per gli operai indiretti collegati resterà fisso oltre il rendimento 130 qualunque sia l'eventuale maggior rendimento dello Stabilimento. Per tutti gli operai indiretti collegati il premio di produzione verrà pagato in relazione al rendimento medio dello Stabilimento di appartenenza, verrà corrisposto per tutte le ore di presenza, senza più operare, per il futuro, alcuna riduzione alla misura del premio in relazione alla percentuale media di inattività, qualunque sia la percentuale di ore di inattività degli operai diretti.

Allegati all'accordo presente

1° - ORE DI INATTIVITÀ E AD ECONOMIA DEGLI OPERAI DIRETTI

Per le ore di inattività degli operai indiretti continua ad essere corrisposta all'operaio la sola paga base di fatto (paga di anzianità e merito più indennità di contingenza).

Resta confermato che le ore di inattività vengono ripartite a fine mese, in misura eguale fra tutti gli operai appartenenti a uno stesso gruppo produttivo.

Per le ore ad economia prestate dagli operai diretti verrà corrisposto all'operaio oltre, naturalmente, la paga oraria, di anzianità e merito e l'indennità di contingenza oraria, il premio orario di produttività stabilito per gli operai indiretti collegati, e calcolato perciò sulla media dello Stabilimento. Per le ore ad economia prestate da operai adibiti a lavorazioni le quali diano diritto agli incentivi a base maggiorata verrà corrisposto all'operaio il premio orario di produttività nella misura fissata per gli operai indiretti adibiti a lavori gravosi. Resta definitivamente stabilito che il rilievo delle ore ad economia e la correlativa liquidazione del premio di produttività per tali ore spettanti devono essere operati individualmente per ogni operaio diretto.

Nota Bene - Le concessioni di cui ai punti a) b) c) dell'accordo sono strettamente condizionate all'accettazione della seguente clausola:

le Sezioni - Aeronautica d'Italia, Materiale Ferroviario, SPA, Grandi Motori;

per le quali l'indice di rendimento degli operai diretti ha raggiunto livelli non rispondenti alla reale produttività, dovranno rientrare nella normalità entro un periodo di tempo da stabilirsi Sezione per Sezione.

Presso ciascuna di tali quattro Sezioni si riunirà una conferenza alla quale parteciperanno, con la Direzione della Sezione, la Commissione Interna ed il Consiglio Consultivo di Gestione, conferenza che avrà lo scopo di determinare le modalità di revisione dei premi di produzione ed il periodo entro cui tale revisione dovrà essere effettuata, nonché il livello massimo del premio di produzione che potrà essere corrisposto al termine della revisione, qualora a tale data il livello dell'indice non sia rientrato nella normalità.

2°) MIGLIORAMENTI ECONOMICI ALLA PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA

Allo scopo di tendere all'equo distanziamento delle retribuzioni delle varie categorie di operai, la FIAT concede, a far tempo dal 1° luglio 1947, i seguenti aumenti di paga oraria a tutti gli operai appartenenti alla 1^, 2^, 3^, categoria sindacale:

1^ categoria	Lire 6 orarie
2^ categoria	Lire 4 orarie
3^ categoria	Lire 1 orarie

Resta inteso sin d'ora che i miglioramenti oggi accordati dalla FIAT alle retribuzioni della 1[^], 2[^], 3[^] categoria dovranno essere assorbiti, sino a concorrenza, qualora si addivenga in futuro a miglioramenti economici, sul piano nazionale intesi, come il presente, a ristabilire le distanze tra le varie categorie.

Resta pure inteso che per quanto supera il minimo nazionale stabilito per ogni categoria rappresenta un assegno che tiene conto complessivamente sia del merito che dell'anzianità dell'operaio.

Per i sorveglianti i quali, pur non appartenendo alla 1[^], ed alla 2[^] categoria, sono presso la FIAT assimilati in parte agli operai di prima categoria, in parte agli operai di seconda categoria, l'aumento di cui sopra verrà applicato con le seguenti modalità:

Sorveglianti assimilati alla 5[^] categoria: Lire 4 orarie

Sorveglianti assimilati alla 2[^] categoria: Lire 1 oraria.

3°) COMPENSO SPECIALE PER ABITI DA LAVORO

A partire dal 1° luglio 1947 la FIAT concede a tutti gli operai diretti ed indiretti, uomini e donne, un compenso fisso di Lire una all'ora che sarà denominato "compenso abito da lavoro" e verrà tenuto in evidenza nella liquidazione di ogni singolo operaio.

Il compenso per gli abiti da lavoro non è dovuto in quei casi nei quali gli indumenti da lavoro o le divise siano fornite dalla FIAT (ad esempio: sorveglianti, autisti ed operai adibiti a lavori speciali per i quali sono fornite tute speciali).

Torino, lì 18 luglio 1947

La Direzione FIAT

Il Consiglio Cons. Gest.

Le Commissioni Interne